

CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

(CGAS 2023 Trasporti per conto proprio in Svizzera)

Edizione 01.2023

CONDIZIONI GENERALI ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

(CGAS 2023 Trasporti per conto proprio in Svizzera)

Edizione 01.2023

Agli effetti delle presenti condizioni sono equiparati allo stipulante l'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato

A	Validità ed estensione della copertura assicurativa.....	1
Art. 1	Validità dell'assicurazione	1
Art. 2	Rischi e danni assicurati	1
Art. 3	Spese assicurate	1
Art. 4	Esclusioni comuni ad entrambe le varianti.....	2
Art. 5	Casi particolari.....	3
Art. 6	Franchigia a carico dello stipulante.....	3
B	Durata dell'assicurazione	3
Art. 7	Inizio e fine	3
Art. 8	Giacenza	3
C	Determinazione del valore.....	4
Art. 9	Valore di assicurazione	4
Art. 10	Valore di risarcimento.....	4
Art. 11	Somma assicurata.....	4
Art. 12	Sottoassicurazione	4
Art. 13	Assicurazione multipla.....	4
D	Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante.....	4
Art. 14	Modificaa sostanziale del rischio.....	4
E	Obblighi in caso di sinistro	5
Art. 15	Avviso di sinistro e misure di salvataggio.....	5
Art. 16	Salvaguardia del diritto di rivalsa	5
Art. 17	Constatazione del danno	5
F	Valutazione del danno e richiesta di indennizzo	5
Art. 18	Perizia	5
Art. 19	Calcolo del danno.....	5
Art. 20	Richiesta di indennizzo.....	6
G	Questioni giuridiche.....	6
Art. 21	Esercizio del diritto di rivalsa	6
Art. 22	Perenzione	6
Art. 23	Effetto delle misure decise dalla Basilese e dal commissario di avaria.....	7
Art. 24	Diritto applicabile e foro competente	7
Art. 25	Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)	7
Art. 26	Comunicazioni all'assicuratore.....	7

A. Validità ed estensione della copertura assicurativa

Art. 1 Validità dell'assicurazione

La presente assicurazione è valevole per i trasporti su strada di merci dello stipulante, effettuati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, per l'intero viaggio assicurato, con veicoli di proprietà dello stipulante (l'assicurazione è valida anche durante i tratti effettuati dal veicolo per ferrovia o con i traghetti sui laghi svizzeri).

Art. 2 Rischi e danni assicurati

Nella polizza è indicato quale delle seguenti forme di assicurazione è stata convenuta. Senza convenzione è valida l'assicurazione secondo variante A

- a. Variante A: assicurazione limitata
Sono assicurate la perdita e l'avaria delle merci assicurate durante il viaggio assicurato se sono la conseguenza diretta di:
 - incendio, esplosione; collisione o urto del mezzo di trasporto o del suo carico con un altro corpo solido; affondamento o caduta del mezzo di trasporto, scoppio dei pneumatici, cedimento dei freni, rottura di parti del veicolo, di accessori di dispositivi di carico, strappo delle catene del cordame; caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico, nonché – qualora sia stata convenuta la copertura di cui all'art. 7, cpv. 2 – durante l'immediato trasporto al o dal veicolo;
 - terremoto, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, uragano, fulmine; crollo di costruzioni, caduta di aerei o di loro parti; furto con scasso perpetrato nel garage in cui è riposto il veicolo, rapina.

- b. Variante B: assicurazione estesa
Sono assicurate la perdita e l'avaria delle merci assicurato, quando può essere dimostrato che si sono verificate durante il viaggio assicurato.

Art. 3 Spese assicurate

Sono assicurate le spese necessarie per:

- la constatazione di un danno coperto dall'assicurazione effettuata da parte degli incaricati dell'assicuratore;
- la prevenzione di un danno che minaccia direttamente la merce assicurata o la limitazione di un danno coperto dall'assicurazione.

Art. 4 Esclusioni comuni ad entrambe le varianti

- a. Non sono assicurate le conseguenze di:
- falsa dichiarazione, infrazione delle prescrizioni sull'importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali;
 - sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro potere;
 - ritardo nel trasporto o nella consegna, qualunque ne sia la causa.
- b. Non sono assicurati i danni dovuti a:
- umidità dell'aria;
 - influsso della temperatura e variazioni di temperatura
 - vizi propri o qualità insite delle merci, quali autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, colaggio in misura normale;
 - insetti e parassiti prodotti dalla merce assicurata;
 - stato della merce non appropriato per il viaggio assicurato;
 - imballaggio inadeguato o insufficiente;
 - usura normale;
 - energia nucleare e radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p. es. per scopi medici);
 - impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
 - malattie trasmissibili
- c. Non sono inoltre assicurati:
- i danni agli imballaggi riutilizzabili e ai contenitori per il trasporto;
 - i danni da acqua dovuti a precipitazioni atmosferiche, qualora la merce non sia adeguatamente protetta;
 - le pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate;
 - i danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata, quali, p. es. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di usufrutto o di esercizio, penalità contrattuali
 - controspallie, diritti di giacenza e supplementi di nolo di qualsiasi sorta;
 - oneri connessi ad un sinistro;
 - le spese, ad eccezione di quelle già previste dall'art. 3.
 - le conseguenze dei rischi informatici
 - le conseguenze dell'interruzione di corrente e la carenza di elettricità
- d. La copertura non è valida nel caso in cui, con consapevolezza dello stipulante:
- il trasporto o il veicolo usato non corrisponde agli accordi stabiliti;
 - la merce viene trasportata con veicoli o container non idonei;
 - il carico viene posizionato in modo inadeguato nel veicolo o il mezzo di trasporto è sovraccarico;
 - vengono violate le norme concernenti il trasporto o la circolazione, come, p. es., transito su strade o ponti ufficialmente chiusi o con circolazione riservata a veicoli di peso e misure di carico limitati.
- e. Salvo convenzione contraria, l'assicuratore non risponde dei danni conseguenti ad eventi di ordine politico o sociale.
L'assicuratore non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia conseguenza di uno degli eventi summenzionati.

Art. 5 Casi particolari

Salvo convenzione contraria, nei seguenti casi viene fornita solo l'assicurazione limitata prevista dalla variante A:

- merci non imballate;
- merci di ritorno;
- merci usate o già danneggiate al momento della spedizione.

Art. 6 Franchigia a carico dello stipulante

Per le perdite e i danni di cui all'art. 2a): nessuna franchigia.

Per le perdite e i danni di cui all'art. 2b, che non sono una conseguenza di un evento ai sensi dell'art. 2a):

- franchigia per furto o smarrimento: ...% dell'importo del danno coperto (senza spese), ma almeno CHF ... e al massimo CHF ... per sinistro;
- franchigia per tutte le altre perdite e gli altri danni: ...% dell'importo del danno (senza spese), ma almeno CHF ... e al massimo CHF ... per sinistro.

B. Durata dell'assicurazione

Art. 7 Inizio e fine

La copertura decorre dal momento in cui la merce viene caricata sul veicolo con il quale viene effettuato il viaggio assicurato. L'assicurazione termina alla fine del viaggio assicurato, quando la merce è stata scaricata, tuttavia al più tardi X giorni dopo l'arrivo del veicolo al luogo di destinazione. In base a convenzione speciale, la merce è assicurata anche durante l'immediato trasporto al o dal veicolo.

La copertura assicurativa è valida senza interruzione anche nei casi in cui vengono impiegati consecutivamente più veicoli stradali. Sono fatte salve le disposizioni limitate di cui all'art. 8.

Art. 8 Giacenza

In caso di giacenza della merce durante il viaggio assicurato, la copertura assicurativa è limitata a X giorni per ogni singola giacenza. Si considera giacenza il tempo che intercorre tra l'arrivo del veicolo stradale su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio.

Lo stipulante deve fare in modo che, in caso di stazionamento del veicolo carico o di deposito provvisorio della merce, vengano adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza della merce e del veicolo. Per i danni derivanti dalla violazione di tale obbligo, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione al grado di colpa dell'assicurato.

C. Determinazione del valore

Art. 9 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione è uguale a quello della merce nel luogo e al momento dell'inizio del viaggio assicurato, compresi i costi sostenuti fino al luogo di destinazione.

Art. 10 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento corrisponde al valore che la merce avrebbe avuto al luogo di destinazione del viaggio assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Fino a prova contraria, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello di assicurazione.

Art. 11 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento di tutte le perdite e i danni, anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro l'assicuratore rimborsa le spese per la prevenzione, limitazione e constatazione di un danno coperto dall'assicurazione, anche quando esse, unitamente al suddetto risarcimento, superano complessivamente la somma assicurata.

Art. 12 Sottoassicurazione

Qualora la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento, la copertura d'assicurazione opera per le perdite e le avarie o per le spese solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 13 Assicurazione multipla

Lo stipulante è obbligato a notificare per iscritto o tramite prova per testo all'assicuratore l'esistenza di una assicurazione multipla non appena ne viene a conoscenza. In caso di doppia assicurazione, l'assicuratore risponde solo in via sussidiaria.

D. Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art 14 Modifica sostanziale del rischio

Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'assicuratore, per iscritto o tramite prova testuale, un fatto significativo che determina una modifica sostanziale del rischio. Le parti contraenti possono richiedere un adeguamento del contratto o una disdetta ai sensi degli artt. 28-32 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) a causa della modifica del rischio.

E. Obblighi in caso di sinistro

Art. 15 Avviso di sinistro e misure di salvataggio

Lo stipulante deve notificare immediatamente all'assicuratore ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza ed adeguarsi alle istruzioni ricevute.

In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. L'assicuratore può anche intervenire direttamente.

In caso di violazione di tale obbligo, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione al grado di colpa dell'assicurato.

Art. 16 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Deve essere salvaguardato il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno. Lo stipulante è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.

Art. 17 Constatazione del danno

- a. Allo scopo di constatare il danno e prendere i provvedimenti opportuni, bisogna far intervenire immediatamente l'assicuratore, se il danno si verifica in Svizzera, o il commissario di avaria, se il danno si verifica all'estero.
- b. In caso di incidente della circolazione o di furto, si deve inoltre avvisare immediatamente la polizia ed esigere un processo verbale.
- c. In caso di danni alla merce trasportata non riscontrabili esternamente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.
- d. Le spese per l'intervento del commissario di avaria sono a carico di chi gli ha conferito l'incarico e verranno rimborsate dall'assicuratore se si tratta di un danno risarcibile.
- e. Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, l'assicuratore è libero dall'obbligo di risarcimento.

F. Valutazione del danno e richiesta di indennizzo

Art. 18 Perizia

Se le parti non si accordano sulla causa, natura ed entità del danno, si deve richiedere l'intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno. Qualora i due periti non riuscissero ad accordarsi, dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.

Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l'obbligo dell'assicuratore e l'ammontare del danno.

Ogni parte sostiene le spese del proprio perito. Le spese per l'arbitro sono divise a metà tra le parti.

Art. 19 Calcolo del danno

- a. In caso di danneggiamento, la riduzione del valore va calcolata in percentuale del valore della merce allo stato sano. L'ammontare del danno si ottiene applicando questa percentuale al valore di risarcimento. L'assicuratore o il commissario d'avaria possono richiedere che il valore della merce danneggiata venga stabilito mediante un'asta pubblica.
- b. Se l'oggetto danneggiato può essere riparato, l'ammontare del danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione. Non è assicurata un'eventuale riduzione del valore successiva alla riparazione. Se, a causa di un danno, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto spetta all'avente diritto; l'ammontare del danno equivale alla differenza tra il valore di risarcimento e il ricavo netto.
- c. L'assicuratore non è obbligato a prendere la merce danneggiata.
- d. In caso di perdita, l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte di merce persa e la totalità della merce.
- e. L'assicuratore non risarcisce nolo, dazi o altre spese che possono essere risparmiate in seguito ad un sinistro. Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni a carico dell'assicuratore.

Art. 20 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve provare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dello stesso mediante la polizza o il certificato d'assicurazione. Deve inoltre dimostrare che la merce ha subito un danno durante il viaggio assicurato per il quale l'assicuratore risponde. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (p.es. fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti).

G. Questioni giuridiche

Art. 21 Esercizio del diritto di rivalsa

Lo stipulante deve cedere all'assicuratore tutti i diritti nei confronti di terzi. Detta cessione entra in vigore non appena l'assicuratore ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Una dichiarazione di cessione non è necessaria. Su richiesta dell'assicuratore, lo stipulante è tenuto a firmare una dichiarazione di cessione.

L'assicuratore può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa in nome proprio. L'assicuratore sostiene le spese ed è autorizzato a designare e ad istruire il legale dello stipulante. Senza il consenso dell'assicuratore lo stipulante non può accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 22 Perenzione

I diritti nei confronti dell'assicuratore si estinguono se non vengono fatti valere per via giudiziaria entro cinque anni dal verificarsi del sinistro.

Art. 23 Effetto delle misure decise dell'assicuratore e dal commissario di avaria

Le misure decise dall'assicuratore o dal commissario d'avaria per constatare, diminuire o evitare un danno, nonché per salvaguardare l'azione di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Art. 24 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è (sede svizzera dell'assicuratore), se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 25 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (stato 1° gennaio 2022) non sono applicabili: art. 42 par. 4, 45 par.1, 46, 46b, 46c, 50.

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogino.

Art. 26 Comunicazioni all'assicuratore

Tutte le segnalazioni e comunicazioni devono essere indirizzate all'ufficio competente o alla sede svizzera dell'assicuratore. Le comunicazioni di disdetta e di recesso devono pervenire prima della scadenza del termine.

CGAS 2023